Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 10 marzo 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 95.
Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2935, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042, contenente norme speciali per l'ammissione e la carriera del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1937, n. 2188, che approva i nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;
Visto il R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Ritenuta l'assoluta necessità di adeguare alle aumentate esigenze dei servizi della Sanità pubblica il personale addettovi e di dare un migliore ordinamento ai servizi medesimi;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2188, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 495, sono sostituiti dai seguenti:

Grado	Qualifica	Numero dei posti
	Medici.	
5°	Ispettore generale medico capo	1
5°	Ispettori generali medici di 1ª classe	11
6°	Ispettori generali medici di 2ª classe	6
6°	Medici provinciali di 1ª classe	45
7°	Medici provinciali di 2ª classe	74
8°	Medici provinciali di 3ª classe	48
9°	Medici provinciali aggiunti di 1ª classe	41
10°	Medici provinciali aggiunti di 2ª classe	19
		245

Grado	Qualifica	Numero dei posti
	Veterinari.	
5°	Ispettore generale veterinario capo	1
5°	Ispettori generali veterinari di 1ª classe	3
6°	Ispettori generali veterinari di 2ª classe	5
6°	Veterinari provinciali di 1ª classe	25
7°	Veterinari provinciali di 2ª classe	37
8°	Veterinari provinciali di 3ª classe	42
9°	Veterinari provinciali aggiunti di 1ª classe	19
10°	Veterinari provinciali aggiunti di 2ª classe	13
		145

Le qualifiche di primo medico provinciale aggiunto e di veterinario di confine e di porto di 1ª e di 2ª classe sono mutate rispettivamente in quelle di medico provinciale di 3ª classe e di veterinario provinciale aggiunto di 1ª e 2ª classe.

Art. 2.

Alle prefetture di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Firenze, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari, sono assegnati ispettori generali medici di 1ª o di 2ª classe, ed a quelle di Roma, Milano, Padova, Torino, Bari, Napoli, Palermo e Cagliari, ispettori generali veterinari di 1ª o di 2ª classe, i quali, oltre le normali funzioni di medico e veterinario provinciale per la rispettiva Provincia, esercitano anche funzioni di controllo e di coordinamento nelle Provincie viciniori, in conformità delle determinazioni e delle direttive impartite dal Ministero dell'interno. In casi eccezionali, possono essere preposti alle sedi stesse medici e veterinari provinciali di 1ª classe, ai quali, in tal caso, saranno conferite le funzioni di ispettore generale medico o veterinario di 2ª classe.

Art. 3.

Il periodo di servizio richiesto dall'art. 3 del R. decreto 3 novembre 1927, n. 2208, per la promozione dal grado 10° al grado 9° dei medici e dei veterinari provinciali aggiunti è ridotto a tre anni, compreso il periodo di prova prestato a termine dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Ai fini della promozione al grado 9° del personale stesso, si applicano le riduzioni di anzianità previste per la promozione dal grado 11° al 10° degli impiegati statali di gruppo *A*: in ogni caso, la promozione al grado 9° non potrà aver luogo se non sia stato prestato servizio effettivo, nel ruolo dei medici e dei veterinari, compreso l'eventuale periodo di prova, per almeno un anno e sei mesi.

Le promozioni che non si effettuano secondo l'ordine di anzianità del ruolo, si conferiscono con la riserva d'anzianità prevista dall'ultimo comma dell'art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 4.

E' data facoltà al Ministro per l'interno di far precedere al concorso per esame di ammissione al grado iniziale nel ruolo dei medici e dei veterinari, un concorso per titoli e per esame al grado 9°, limitatamente alla metà dei posti disponibili nel grado stesso, da riservare a coloro che, oltre ai requisiti prescritti dall'art. 4 del R. decreto 25 giugno 1914, n. 702, abbiano almeno quattro anni di esercizio professionale.

A tale concorso possono partecipare anche i medici e i veterinari provinciali aggiunti di 2ª classe che abbiano prestato, in tale qualità, almeno un anno e mezzo di effettivo servizio nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Art. 5.

I vincitori del concorso di cui al precedente articolo debbono prestare servizio di prova per mesi sei, tranne che non si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti norme per il conseguimento del grado iniziale nei ruoli degli impiegati statali di gruppo *A*.

I posti che, a seguito del detto concorso, non risultassero conferiti, saranno messi a concorso, insieme ai posti disponibili nel grado 10°, a norma dei Regi decreti 25 giugno 1914, n. 702 e 30 ottobre 1924, n. 2042.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Nella prima applicazione del presente decreto è data facoltà al Ministro per l'interno di nominare, nel ruolo del personale della Sanità pubblica, un ispettore generale medico di 1ª classe (grado 5°), da scegliersi, udito il Consiglio di Stato, tra sanitari che, prescindendo dai limiti di età, oltre a possedere i requisiti necessari per la nomina ad impiego statale, abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e risultino specialmente competenti, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, pel disimpegno delle attribuzioni inerenti al grado medesimo.

Art. 7.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'anzianità di grado per le promozioni ai gradi superiori all'8° nei ruoli del personale dei medici e dei veterinari, è ridotta alla metà. Peraltro, nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione.

Art. 8.

I posti che, nella prima applicazione del presente decreto, risulteranno disponibili nel grado 10° dei ruoli dei medici e dei veterinari, potranno essere conferiti, in ragione della metà, mediante pubblico concorso per titoli, con l'osservanza delle disposizioni previste dai citati Regi decreti 25 giugno 1914, n. 702, e 30 ottobre 1924, n. 2042.

I vincitori del suddetto concorso debbono prestare servizio di prova non inferiore ad un anno, al termine del quale saranno sottoposti, dal Consiglio d'amministrazione del personale, a scrutinio di merito per la conferma in servizio e per la determinazione definitiva dell'ordine di anzianità in ruolo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, *foglio* 17. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 96.

Dichiarazione formale dei fini di n. 34 Confraternite in provincia di Macerata.

N. 96. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di n. 34 Confraternite in provincia di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbrato 1941-XIX

REGIO DECRETO 6 febbraio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 dicembre 1940-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Foresta Antonio di Felice, al foglio di mappa 10, partic. 99 per la superficie di ettari 1.96.18 e con l'imponibile di L. 196,18.

Il suddescritto fondo confina: con la proprietà della Parrocchia di Brezza, con la proprietà Troiano Giulia di Giuseppe, con la strada comunale « Altura » con la proprietà Petrella Ferdinando e Vincenzo fu Patrizio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 gennaio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4800 (quattromilaottocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1941-XIX
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 375. — D'ELIA

(866)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° marzo 1941-XIX.

Scioglimento degli organi amministrativi e nomina dei commissari straordinari delle Casse comunali di credito agrario di Cutro (Catanzaro), Pietra Montecorvino (Foggia) e Roseto Valfortore (Foggia) e sostituzione del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di San Valentino d'Abruzzo (Pescara).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono sciolti i Consigli di amministrazione ed i Collegi dei revisori dei conti delle Casse comunali di credito agrario di Cutro (Catanzaro) di Pietra Montecorvino (Foggia) e di Roseto Valfortore (Foggia) e sono nominati commissari straordinari per la temporanea gestione delle anzidette Casse comunali con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, dei Collegi dei revisori dei conti:

1) il dott. Francesco Mancuso di Carlo per la Cassa comunale di credito agrario di Cutro Catanzaro);

2) il sig. Manlio De Mattia di Ernesto per la Cassa comunale di credito agrario di Pietra Montecorvino (Foggia);

3) il sig. Michele Sabetti fu Daniele per la Cassa comunale di credito agrario di Roseto Valfortore (Foggia).

E' nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di San Valentino d'Abruzzo (Pescara) l'avv. Aristide Chiacchia di Luigi in sostituzione del comm. Camillo Bottari, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(867)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1940-XIX.

Approvazione del Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali per l'anno 1941.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE E PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduto l'art. 6 del R. decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1807;

Decreta:

E' approvato l'unito Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali, autorizzate per l'anno 1941, ai sensi dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

p. *Il Ministro per l'educazione nazionale*
DEL GIUDICE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
TASSINARI

Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni per l'anno 1941

DENOMINAZIONE	Località	Data	Decreto di autorizzazione
Manifestazioni già autorizzate in via permanente.			
XIV Fiera campionaria	Tripoli	3 marzo–14 aprile	R.D. 27-10-27, n. 2118
XXII Fiera campionaria internazionale.	Milano	12–27 aprile	R. D. 14-6-34 n. 1209
I Mostra delle conserve alimentari.	Parma	14–27 aprile	R. D. 15-5-39, n. 773
Fiere dell'agricoltura e dei cavalli.	Verona	9–17 marzo 9–11 agosto 11–14 ottobre	R.D. 30-10-30, n. 146
Fiera di Foggia	Foggia	25–30 maggio 25–30 novembre	R. D. 14-4-39, n. 777
IX Mostra d'arte cinematografica.	Venezia	8–31 agosto	R. D. 13- -36, n. 891
VII Fiera delle attività economiche siciliane.	Messina	10–24 agosto	R. D. 3-1-39, n. 507
Fiera del Levante	Bari	6–21 settembre	R. D. 3-10-29, n. 1874
III Salone internazionale aeronautico.	Milano	2–17 ottobre	R. D. 11-3-40, n. 208
Manifestazioni speciali.			
I. — *Economiche.*			
a) *Internazionali:*			
VII Mostra biennale internazionale di fotografia artistica.	Torino	1° aprile–31 magg.	D. M. 15-12-1940
Esposizioni internazionali canine.	Torino Milano Roma Merano	3–4 maggio 17–18 e 21–22 mag. 31 magg. 1° giug. 27–28 settembre	» » » »
b) *Nazionali:*			
Esposizione nazionale di coniglicoltura.	Torino	15–23 febbraio	»
Mostre dei fiori	Roma	8–11 maggio e 6–9 novembre	»

DENOMINAZIONE	Località	Data	Decreto di autorizzazione
Fiera campionaria	Padova	7-22 giugno	D. M. 15-12-1940
V Mercato dei vini pregiati in Italia.	Siena	3-18 agosto	»
III Mostra mercato dell'oreficeria.	Venezia	24 agosto 21 sett.	»
XIII Mostra nazionale della radio.	Milano	6-14 settembre	»
Mostra mercato nazionale delle calzature.	Vigevano	25 sett. 10 ottobre	»
IX Biennale del crisantemo e dei prodotti orticoli autunnali.	Milano	7-11 novembre	»
XXIII Esposizione del ciclo e motociclo.	Milano	29 nov. 8 dicembre	»
c) *Interprovinciali:*			
XV Fiera al Littoriale	Bologna	17 maggio 1° giugno	»
XX Mostra del mobilio	Cascina	31 agosto 30 sett.	»
II. — *Artistiche.*			
a) *Nazionali:*			
Mostra dei cimeli Verdiani . .	Parma	27 genn. 25 febbr.	»
Mostra del Sindacato nazionale fascista belle arti.	Milano	21 aprile 28 giugno	»
Mostra del « III Premio Cremona ».	Cremona	18 maggio 20 luglio	»
Mostra dei velluti, pizzi e argenterie del '700	Genova	1° giugno 31 luglio	»
Mostra nazionale del libro marinaro.	Ancona	15 luglio 15 agosto	»
Mostra di pittura « Premio Bergamo ».	Bergamo	1°-30 settembre	»
b) *Interprovinciali:*			
Mostra del libro, autori e scrittori delle Marche, premio « Corriere Adriatico »	Ancona	15 luglio 15 agosto	»

DENOMINAZIONE	Località	Data	Decreto di autorizzazione
IX Mostra di arte sociale . . .	Varallo	21 luglio 15 sett.	D. M. 15-12-1940
VI Mostra sindacale internazionale d'arte.	Matera	15 aprile 15 maggio	»
XII Mostra sindacale internazionale d'arte.	Venezia	15 aprile 30 maggio	»
XII Mostra sindacale internazionale d'arte.	Genova	15 aprile 31 maggio	»
X Mostra sindacale internazionale d'arte.	Roma	15 aprile 15 giugno	»
XIII Mostra sindacale internazionale d'arte.	Torino	25 aprile 30 giugno	»
VIII Mostra sindacale internazionale d'arte.	Bari	6 maggio 10 giugno	»
X Mostra sindacale internazionale d'arte.	Palermo	15 maggio 15 giug.	»
XII Mostra sindacale internazionale d'arte.	Firenze	15 maggio 30 giug.	»
XII Mostra sindacale internazionale d'arte.	Cagliari	25 maggio 30 giug.	»
VIII Mostra sindacale internazionale d'arte.	Ancona	15 luglio 15 agosto	»
VII Mostra sindacale internazionale d'arte.	Aquila	27 luglio 27 agosto	»
X Mostra sindacale internazionale d'arte.	Trento	4 agosto 30 sett.	»
VI Mostra sindacale internazionale d'arte.	Reggio Cal.	1° - 30 settembre	»
IX Mostra sindacale internazionale d'arte.	Napoli	1° settem. 15 ottob.	»
XV Mostra sindacale internazionale d'arte.	Trieste	15 sett. 30 ottob.	»
VIII Mostra sindacale internazionale d'arte.	Perugia	24 sett. 13 ottob.	»
VIII Mostra sindacale internazionale d'arte.	Bologna	20 ottobre 30 nov.	»

(870)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1941-XIX.
Autorizzazione alla cattura di lepri nella zona del Gran Sasso in provincia de L'Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto 6 agosto 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e di uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona del Gran Sasso (L'Aquila) della estensione di ettari 5000;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 6 agosto 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia de L'Aquila;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia de L'Aquila è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI.

(878)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1941-XIX.
Disposizioni concernenti la produzione del burro nel periodo 10 marzo - 10 aprile 1941.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1940-XVIII (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 1940) sulla disciplina della distribuzione degli olii e dei grassi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716;

Ritenuta la necessità di assicurare la produzione dei quantitativi di burro necessari all'approvvigionamento del Paese durante il periodo 10 marzo-10 aprile 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Dal 10 marzo al 10 aprile 1941-XIX chiunque trasforma latte di vacca, in quantità non inferiore ai quattro quintali al giorno per caseificio od azienda nelle zone di pianura e di collina ed ai quintali sei al giorno nelle zone di montagna, è obbligato a produrre un minimo di kg. 2,500 di burro per quintale di latte ovvero la quantità di crema necessaria per ottenere la stessa quantità di burro.

Tale quantitativo giornaliero viene calcolato sulla media settimanale di latte impiegato.

Art. 2.

Dall'obbligo di cui al precedente articolo sono esclusi coloro che hanno precedenti impegni contrattuali per forniture di latte destinate al consumo diretto, limitatamente ai quantitativi oggetto di tale impegni.

Art. 3.

Tutti i produttori di burro di cui all'art. 1 dal 10 marzo al 10 aprile 1941 sono tenuti ogni lunedì a presentare la denunzia dei quantitativi prodotti nella settimana precedente alle Sezioni provinciali dell'alimentazione, le quali nello stesso giorno, trasmetteranno un riepilogo delle denuncie ricevute all'Ufficio distribuzione olii e grassi alimentari (U.D.O.G.A.).

Art. 4.

L'U.D.O.G.A. provvede all'assegnazione dei quantitativi di burro di cui al precedente art. 3 in base ai piani di distribuzione approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

E' vietata la fabbricazione di formaggi di latte di vacca aventi un contenuto in grasso superiore al 40 % sul residuo secco e la fabbricazione delle polveri di latte con titolo di grasso superiore al 24 % sempre sul residuo secco. La distribuzioni di burrini e manteche è soggetta alla disciplina del razionamento del burro.

Art. 6.

E' consentita la vendita dei tipi di cui all'art. 5 fino all'esaurimento delle quantità esistenti al 10 marzo 1941 e comunque non oltre il 24 marzo successivo.

Art. 7.

E' abrogata ogni disposizione che, comunque, contrasti con quelle del presente decreto.

Art. 8.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente decreto è punibile ai sensi del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715.

Art. 9.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(893)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1940-XIX.
Determinazione delle superfici da investire per la coltura del pomodoro per uso industriale durante la campagna 1941.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Veduto il R. decreto-legge 15 aprile 1938-XVI, n. 736, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 252, che disciplina la coltivazione del pomodoro per uso industriale;

Sentite le Confederazioni fasciste degli agricoltori e degli industriali, dei lavoratori dell'agricoltura e dei lavoratori dell'industria, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e l'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Ritenuta la necessità di stabilire la superficie da investire per la campagna 1941, nella coltura del pomodoro per l'industria conserviera nelle singole provincie del Regno;

Decreta:

Per la campagna 1941 le superfici da investire per la coltura del pomodoro per uso industriale sono stabilite come segue nelle singole provincie del Regno:

PROVINCIE	Ettarato	
	Ditte industriali	cooperative
Alessandria	50	—
Ancona	65	—
Arezzo	150	—
Ascoli Piceno	30	170
Avellino	300	—
Bari	400	—
Benevento	400	—
Bergamo	—	10
Bologna	205	45
Brindisi	100	—
Cagliari	400	—
Catania	75	—
Catanzaro	200	—
Cosenza	270	—
Enna	60	—
Ferrara	405	95
Firenze	280	—
Foggia	350	—
Forlì	1.200	—
Grosseto	200	—
Lecce	100	—
Littoria	1.200	—
Livorno	200	—
Lucca	120	—
Macerata	130	—
Mantova	30	40
Messina	50	—
Modena	320	480
Napoli	2.800	—
Padova	90	—
Palermo	500	—
Parma	5.000	—
Pavia	200	—
Perugia	750	—
Pesaro	100	—
Pescara	25	—
Piacenza	3.500	—
Pisa	300	—
Pistoia	150	—
Pola	—	150
Ravenna	450	150
Reggio Emilia	500	—
Salerno	6.500	—
Sassari	300	—
Savona	100	—
Siena	170	—
Siracusa	200	—
Taranto	185	—
Teramo	—	200
Trapani	150	—
Verona	110	30
Torino	45	—

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1940-XIX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

p. Il Ministro per le corporazioni
AMICUCCI

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

(868)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto 27 luglio 1940-XVIII, n. 1880, relativo al regolamento per i servizi e il personale della Regia azienda monopolio banane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1941-XIX, n. 21, all'art. 41, secondo comma, linea 6ª, ove è detto: «... art. 37, lettera *f*)... » ecc. deve leggersi: «... art. 37, lettera *g*)... » ecc.

All'art. 60, comma 7°, linea 3ª, ove è detto: «... degli altri requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *g*) e *h*)... » ecc. deve leggersi: «... degli altri requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), e *h*)... » ecc.

All'art. 64, penultima linea, ove è detto: «... di cui alla lettera *f*) del predetto art. 37. » deve leggersi: «... di cui alla lettera *g*) del predetto art. 37. »

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Sesta Presa (Padova)

Con R. decreto 23 dicembre 1940-XIX, registrato dalla Corte dei conti il 21 febbraio 1941-XIX, al registro n. 4, foglio n. 63, è stato disposto l'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Sesta Presa (Padova) mediante l'aggregazione del territorio del Consorzio di miglioramento fondiario Settima Presa Inferiore.

(879)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 marzo 1941-XIX - N. 53

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,55
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7030
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,25
Id. 3,50% (1902)	71,175
Id. 3,00% Lordo	51,40
Id. 5,00% (1935)	92,15
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,50
Id. Id. 5,00% (1936)	94,225
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,225
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,725
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,325
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,65
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,30

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessione alla Banca mutua popolare agricola di Lodi (Milano) delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana di Lambrinia (Pavia) ed istituzione in quest'ultima piazza di una filiale della Banca mutua popolare agricola di Lodi.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il verbale dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria tenutasi il 6 ottobre 1940-XVIII dai soci della Cassa rurale ed artigiana di Lambrinia (Pavia), nel corso della quale venne deliberato di porre la società in liquidazione ordinaria e di trasferire le attività e le passività aziendali alla Banca mutua popolare agricola di Lodi, società anonima cooperativa con sede in Lodi (Milano) alle condizioni risultanti dagli accordi intervenuti fra le due aziende interessate;

Ritenuto che con l'accennata operazione viene ad essere agevolata la liquidazione della predetta Cassa rurale ed artigiana di Lambrinia;

Autorizza:

1) la cessione alla Banca mutua popolare agricola di Lodi, società anonima cooperativa con sede in Lodi (Milano), delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana di Lambrinia (Pavia) quali risultano dagli accordi intervenuti fra le due aziende;

2) l'insediamento in Lambrinia, con una propria filiale, della Banca mutua popolare agricola di Lodi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(872)

Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato di assumere la gestione provvisoria della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, con sede nel comune di Nettunia (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata la necessità e l'urgenza di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Anzio, con sede nel comune di Nettunia (Roma), alla gestione provvisoria preveduta nell'art. 66 del Regio decreto-legge predetto;

Dispone:

Il cav. dott. Corradino Garofoli, funzionario dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, è incaricato di assumere la gestione provvisoria della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, avente sede nel comune di Nettunia (Roma), con i poteri spettanti agli organi amministrativi dell'azienda, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(871)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto numero pari in data 29 luglio 1940-XVIII, con cui veniva approvata la graduatoria delle concorrenti a n. 13 posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1938-XVII;

Visto il successivo proprio decreto di pari numero e data col quale si provvedeva alla dichiarazione delle candidate risultanti vincitrici in ciascuno dei suindicati 13 posti di condotta ostetrica;

Ritenuto che tutti i Comuni interessati, hanno provveduto alla nomina delle ostetriche designate nel succitato decreto;

Rilevato che le ostetriche nominate dai podestà di Caorle, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Marcon, Pianiga, S. Stino di Livenza e Venezia non hanno assunto servizio nel termine loro assegnato, per cui sono da ritenersi rinunciatarie;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata in relazione alla classifica conseguita in graduatoria ed alla sede designata dalle concorrenti stesse in ordine di preferenza:

1) Carnielli Adele, per la seconda condotta di S. Stino di Livenza;
2) Cincotto Angelina, per la condotta di Pianiga;
3) Tiozzo Maria, per la condotta di Sottomarina di Chioggia;
4) Minozzi Ida, per la condotta di Marcon;
5) Bassani Irene, per la seconda condotta di Chioggia;
6) Zonta Adriana, per la condotta di Caorle;
7) Oskerician Graziana, per la condotta di S. Erasmo, Venezia;
8) Martin Maria, per la condotta di Cinto Caomaggiore.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Provincia e Comuni interessati.

Venezia, addì 14 febbraio 1941-XIX

Il prefetto: VACCARI.

(815)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.